

Reg. Sent. 1902/2024  
n. 1281/22 R.G. Tribunale  
n. 5645/21 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**- RITO MONOCRATICO -**  
**SENTENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE On. del Tribunale di Pescara - dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), residente in (...) il (...) elettivamente domiciliata c/o lo studio del difensore di fiducia

**PRESENTE**

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 comma 2 n. 2, perché si sottraeva all'obbligo di corrispondere alla coniuge separata (...) l'assegno mensile dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della figlia minore (...), in violazione di quanto disposto dal Tribunale di Pescara con provvedimento del 26.0.2018.

In Pescara, dal gennaio 2020 al novembre 2021.

**• CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

o P. M. in persona del dott.ssa D. MALANDRA

o Avv. (...) nominato ex art. 97 c. IV c.p.p.

**le parti hanno concluso come da verbale.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

(...) è stato chiamato a rispondere del reato trascritto in epigrafe con decreto di giudizio immediato emesso ex art. 464 c.p.p. dal GIP in sede.

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria, consistita nell'esame della p.o., nell'acquisizione di documenti e, infine, nell'esame dell'imputato.

Alla odierna udienza, preso atto della remissione di querela della p.o. - già costituita parte civile - le parti hanno concluso come da verbale.

Esaurita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare, quindi, ha pronunciato sentenza di cui è stata data immediata lettura in aula.

All'imputato viene contestato il reato di cui all'art. 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 comma 2 n. 2, per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere alia coniuge separata (...) l'assegno mensile dell'importo di € 300,00 per il mantenimento della figlia minore (...), in violazione di quanto disposto dal Tribunale di Pescara con provvedimento del 26.0.2018.

All'esito della compiuta istruttoria ritiene il giudicante, conformemente alle conclusioni della Pubblica Accusa, che gli elementi emersi non siano idonei alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

Ed invero, secondo quanto riferito dalla p.o., l'imputato, nel periodo gennaio 2020-novembre 2021, non aveva versato alcuna somma in favore della figlia minore, per poi riprendere solo in seguito sanare la sua posizione versando gli arretrati per il suo mantenimento; ha quindi confermato che tale condotta omissiva era stata tenuta durante il periodo interessato dalla pandemia da covid 19, che aveva determinato la chiusura di numerose attività, precisando che il marito lavorava come gommista ma non sapeva quali fossero le sue condizioni economiche all'epoca; la donna ha quindi confermato che in seguito l'imputato aveva versato tutti gli arretrati e che per il periodo successivo, in seguito alla azione civile svolta nei suoi confronti, riceveva le somme direttamente dalla ditta in cui lo stesso lavorava, tanto da decidere di rinunciare alla costituzione di parte civile e di rimettere la querela.

L'imputato, in sede di esame, ha confermato di essersi trovato in una situazione di difficoltà economica, in quanto nel periodo in contestazione, a causa della pandemia, aveva perso il lavoro, pertanto non poteva contribuire al mantenimento della figlia; ha quindi raccontato di aver trovato una nuova occupazione e, pur percependo uno stipendio modesto, di essere riuscito a mettersi in regola con i pagamenti per il pregresso; rispetto al periodo successivo, ha ribadito la difficoltà di far fronte ai versamenti, vista l'entità del suo stipendio, che ammonta a

circa 800 euro mensili, confermando tuttavia all'impegno a contribuire nella misura delle proprie capacità e, appena racimolata la somma necessaria, a confrontarsi con la moglie per trovare una soluzione bonaria.

Sono in atti i versamenti effettuati dal prevenuto in favore della p.o., anche nel periodo successivo a quello in contestazione, nonché la documentazione relativa alla sua modesta capacità reddituale.

Data la suesposta ricostruzione dei fatti, deve ritenersi provato che la (...) non abbia adempiuto, per il periodo indicato nell'imputazione, all'obbligazione di mantenimento su di lui gravante in ragione della condizione di impossibilità in cui versava non avendo un lavoro e avendo notevoli difficoltà a reperirne uno.

E che tale condizione rendesse la condotta doverosa sostanzialmente inesigibile è confermato dal fatto che, una volta migliorata la sua condizione, il prevenuto ha ricominciato a contribuire al mantenimento della figlia, pagando gli arretrati, in base alle sue possibilità economiche e nella misura concordata con la p.o..

È noto che l'accertamento rilevante per integrare la fattispecie incriminatrice richiede quindi la verifica che la condizione economica dell'interessato consentisse l'adempimento, condizione necessaria al fine di ricondurre il mancato adempimento alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale sussistenti, sia pure in forma attenuata, durante il periodo di separazione (Sez.6, Sentenza n. 52393 del 2014).

Per la configurazione del reato pertanto è necessario accertare, sotto il profilo dell'antigiuridicità, la capacità economica dell'obbligato, nel senso che non è configurabile la responsabilità penale quando l'obbligato sia economicamente incapace di provvedere, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, salvo che l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa (cfr. Cass. pen. sez. VI° 20/11/1997 nr.10539).

È, infatti necessario che sia accertata una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012-9 novembre 2012, n. 43527).

Nel caso in cui la indisponibilità di mezzi sia accertata e si sia verificata incolpevolmente, deve essere esclusa la sussistenza del reato, valendo tale circostanza come esimente (cfr., tra le tante, Cass. 27051/08).

Non ignora il Tribunale che, pur tenendo conto dei sacrifici e l'impegno sempre profuso dalla madre a favore della figlia minore, il diritto all'assistenza materiale e morale deve essere assicurato dalla comune partecipazione dei genitori allo sviluppo della sua personalità ( diritto della minore alla bigenitorialità), tuttavia, nel caso di specie, non si può pretermettere di considerare quali siano state le circostanze temporali e causali che hanno condotto alla omissione del versamento del contributo da parte del padre.

Va inoltre osservato che l'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile deve essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell'obbligato: ma il predicato di "assolutezza" non può nemmeno essere calibrato al livello dell'indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un'accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale.

Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (art. 433 c.c. ss.), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant'altro sia in condizione d'influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa (Sez. VI, Sent. 05/09/2022, n. 32576)

In definitiva, seppure risulti provato l'omesso versamento delle somme stabilite dal Tribunale a carico di (...) per il mantenimento della figlia minore, tuttavia tale condotta non può essere attribuita all'imputato nell'ottica di una cosciente e volontaria omissione.

Il reato oggetto di contestazione non è quindi configurabile nella sua componente soggettiva, non essendo dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo.

L'imputato deve quindi essere assolto dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 secondo comma c.p.p., assolve (...) dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 11.12.2024.

Il Giudice On.